

Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist)

Modifica del 19 settembre 2014

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 21 maggio 2003¹ sui lavoratori distaccati in Svizzera è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 2 lett. g

² Nel caso di attività nei seguenti settori la notifica deve essere effettuata indipendentemente dalla durata dei lavori:

g. paesaggistica.

II

L'ordinanza del 24 ottobre 2007² sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa è modificata come segue:

Art. 14 cpv. 3 lett. f

³ Indipendentemente dalla durata del soggiorno, deve avere un permesso lo straniero che svolge un'attività lucrativa transfrontaliera in uno dei seguenti settori:

f. paesaggistica.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2014.

19 settembre 2014

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ RS 823.201

² RS 142.201

